

**LINEE GUIDA CONDIVISE PER IL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA
DAL 12-05-2020 AL 31-07-2020**



**TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO**



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BUSTO ARSIZIO

Il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio;

sentiti i MAGRIF del Tribunale, sezione penale, nonché della Procura della Repubblica, la Presidente della Sezione Penale, la Coordinatrice dell'Ufficio G.i.p./G.u.p., il Procuratore Aggiunto, il Referente della Commissione Affari Penali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, e dato atto che al tavolo di lavoro ha partecipato anche la locale Camera Penale, convengono quanto segue.

- Visto il d.l. n. 11 dell'8 marzo 2020 recante “*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*”;
- visto il provvedimento del Ministero della Giustizia - Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati “*m_dg.DOG07.10/03/2020.0003413.ID*”;
- visto il d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 recante “*Misure di potenziamento del sistema sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*”, convertito in l. n. 27 del 24 aprile 2020;
- visto il d.l. n. 28 del 30 aprile 2020 recante “*Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19*”;
- vista la proposta presentata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, pervenuta in data 22.04.2020;
- visto l'esito della riunione del settore penale effettuata mediante Teams in data 22.04.2020;
- visto l'esito delle riunioni tra le parti effettuate mediante Teams in data 28.04.2020 e 30.04.2020;

**CONVENGONO LE SEGUENTI LINEE GUIDA
CON EFFICACIA DAL 12 MAGGIO 2020 AL 31 LUGLIO 2020**

**(DI SEGUITO INDICATO CON LA FRASE
“PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA”)**

Sommario

1. Procedimenti davanti al G.i.p./G.u.p.

1.1. Procedimenti davanti al G.i.p./G.u.p., da rinviare nel periodo di emergenza sanitaria.

- 1) I procedimenti con rito abbreviato condizionato, ad eccezione di quelli di cui al punto 6 e fatto salvo quanto disposto nel punto 28, sono rinviati a data successiva al 31.07.2020.
- 2) I rinvii relativi ai procedimenti fissati nel periodo di emergenza sanitaria:
 - a) sono disposti in udienza, con la presenza del Pubblico Ministero e del Difensore, qualora nella stessa udienza si celebrino in aula i procedimenti di seguito meglio precisati;
 - b) sono disposti fuori udienza negli altri casi.

1.2. Procedimenti da celebrare davanti al G.i.p./G.u.p. nel periodo di emergenza sanitaria.

- 3) Sono celebrati i procedimenti di cui ai punti 4 e 5, salvo che siano complessi o di non pronta soluzione, nonché quelli di cui al punto 6, secondo le modalità di seguito indicate.

1.2.1. Procedimenti da celebrare in aula davanti al G.i.p./G.u.p. nel periodo di emergenza sanitaria.

- 4) Sono celebrati in aula, alla presenza del Giudice, del Cancelliere, del Pubblico Ministero, del Difensore e delle parti private (imputato e persona offesa/parte civile), con le modalità indicate al punto 17, le seguenti tipologie di procedimenti:
 - a) udienze con richiesta di definizione del procedimento con patteggiamento, MAP, oblazione, nonché procedimenti con estinzione del reato a qualunque titolo;
 - b) udienze camerali per la convalida davanti al G.i.p. degli arresti a piede libero;
 - c) udienze preliminari con non più di due imputati e di due imputazioni, salvo quanto disposto alla lettera successiva;
 - d) udienze preliminari per reati da c.d. “codice rosso” (reati contro c.d. “soggetti deboli”), qualora il Giudice ravvisi l’urgenza e la persona offesa non abbia già nominato un difensore;
 - e) udienze di cui al punto 5.a), qualora le parti non abbiano acconsentito congiuntamente alla trattazione a distanza, salvo che ragioni di sicurezza sanitaria, in relazione al numero di Difensori e parti presenti, rendano non opportuna la celebrazione dell’udienza;
 - f) udienze interlocutorie, quali, a titolo esemplificativo:
 - (f.i.1) quelle aventi ad oggetto la valutazione dell’esito delle trattative tra le parti o l’ammissione MAP,
 - (f.i.2) quelle in cui si dispongono nuove ricerche dell’imputato *ex art. 420-quater c.p.p.*,
 - (f.i.3) quelle fissate in attesa della decisione della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ud. 28 novembre 2019, n. 26, ecc.

1.2.2. Procedimenti da celebrare a distanza davanti al G.i.p./G.u.p. nel periodo di emergenza sanitaria.

- 5) Sono celebrati a distanza, con le modalità indicate ai punti 18 ss., le seguenti tipologie di procedimenti:
- a) udienze con richieste di definizione mediante rito abbreviato non condizionato, qualora le parti acconsentano congiuntamente alla trattazione a distanza;
 - b) udienze camerale per opposizione all'archiviazione;
 - c) udienze preliminari con più di due imputati e più di due imputazioni, salvo quanto disposto alla lettera successiva;
 - d) udienze preliminari per reati da c.d. "codice rosso" (reati contro c.d. "soggetti deboli"), laddove il Giudice ravvisi l'urgenza e la persona offesa abbia già nominato un difensore;
 - e) procedimenti di esecuzione.

1.2.3. Procedimenti di cui all'art. 83 co. 3 lett. b) e c) d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in l. n. 27 del 24 aprile 2020 - partecipazione dell'imputato detenuto.

- 6) Sono sempre celebrati, in aula o a distanza, a seconda della tipologia di udienza, i procedimenti di cui all'art. 83 co. 3 lett. b) e c) d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in l. n. 27 del 24 aprile 2020.
- 7) La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto, a qualunque titolo, in carcere o internato in R.E.M.S., avviene sempre tramite Teams o altro strumento equipollente.

1.3. Udienze di convalida davanti al G.i.p. dell'arresto o del fermo di soggetti non a piede libero.

- 8) Le udienze di convalida davanti al G.i.p. dell'arresto o del fermo di soggetti non a piede libero si svolgono mediante l'utilizzo di Teams, collegato con la Casa Circondariale. Nel caso in cui l'arrestato o il fermato si trovi agli arresti domiciliari, l'udienza viene effettuata in aula.

2. Processi davanti al Giudice del Dibattimento.

2.1. Processi davanti al Giudice del Dibattimento, da rinviare nel periodo di emergenza sanitaria.

- 9) I processi che prevedono l'assunzione di prove orali (escussione testimoni, esame parti private o perito), ad eccezione di quelli di cui al punto 14 e fatto salvo quanto disposto nel punto 28, sono rinviati a data successiva al 31.07.2020.
- 10) I rinvii relativi ai processi fissati nel periodo di emergenza sanitaria:
- a) sono disposti in udienza, con la presenza del Pubblico Ministero e del Difensore, qualora nella stessa udienza si celebrino in aula i procedimenti di seguito meglio precisati;
 - b) sono disposti fuori udienza negli altri casi.

2.2. Processi da celebrare davanti al Giudice del Dibattimento nel periodo di emergenza sanitaria.

- 11) Sono invece celebrati i processi di cui ai punti 12 e 13, salvo che siano complessi o di non pronta soluzione, nonché quelli di cui al punto 14, secondo le modalità di seguito indicate.

2.2.1. Processi da celebrare in aula.

- 12) Sono celebrati in aula, alla presenza del Giudice, del Cancelliere, del Pubblico Ministero, del Difensore e delle parti private (imputato e persona offesa/parte civile), con le modalità indicate al punto 17, le seguenti tipologie di processi:
- a) udienze con richiesta di definizione del procedimento con patteggiamento, MAP, oblazione, nonché procedimenti con estinzione del reato a qualunque titolo;
 - b) prime udienze dibattimentali, limitatamente alla verifica circa la regolare costituzione delle parti, a questioni preliminari di pronta soluzione, alla ammissione di riti alternativi o all'acquisizione degli atti d'indagine, rinviando a successiva udienza a distanza, se le parti acconsentono congiuntamente a questa modalità di trattazione, per la decisione di questioni preliminari complesse e per la discussione finale;
 - c) udienze di cui al punto 13.a), qualora le parti non abbiano acconsentito congiuntamente alla trattazione a distanza, salvo che ragioni di sicurezza sanitaria, in relazione al numero di Difensori e parti presenti, rendano non opportuna la celebrazione dell'udienza;
 - d) udienze interlocutorie, quali, a titolo esemplificativo:
 - (d.i.1) quelle aventi ad oggetto la valutazione dell'esito delle trattative tra le parti o l'ammissione MAP,
 - (d.i.2) quelle in cui si dispongono nuove ricerche dell'imputato *ex art. 420-quater c.p.p.*,
 - (d.i.3) quelle fissate in attesa della decisione della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ud. 28 novembre 2019, n. 26, ecc.
 - e) udienze *ex art. 410-bis c.p.p.*

2.2.2. Processi da celebrare a distanza.

- 13) Sono celebrati a distanza, con le modalità indicate ai punti 18 ss., le seguenti tipologie di processi:
- a) udienze con richieste di definizione mediante rito abbreviato non condizionato, udienze dibattimentali per le quali residui la mera discussione finale, udienze di discussione dell'appello a sentenza del Giudice di Pace, qualora le parti acconsentano congiuntamente alla trattazione a distanza;
 - b) udienze dibattimentali, qualora nella precedente udienza siano state prospettate questioni preliminari non di pronta soluzione, se le parti acconsentono congiuntamente a questa modalità di trattazione;
 - c) procedimenti di esecuzione.

2.2.3. Processi di cui all'art. 83 co. 3 lett. b) e c) d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in l. n. 27 del 24 aprile 2020 - partecipazione dell'imputato detenuto.

- 14) Sono sempre celebrati, in aula o a distanza, a seconda della tipologia di udienza, i procedimenti di cui all'art. 83 co. 3 lett. b) e c) d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in l. n. 27 del 24 aprile 2020. Nel caso in cui sia necessario assumere prove orali, il processo è celebrato in aula, con le modalità di cui al punto 17, prima parte.
- 15) La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto, a qualunque titolo, in carcere o internato in R.E.M.S., avviene sempre tramite Teams o altro strumento equipollente.

2.3. Udienze di convalida dell'arresto con presentazione dell'arrestato in udienza per la celebrazione del rito direttissimo.

- 16) Le udienze di convalida dell'arresto con presentazione dell'arrestato in udienza per la celebrazione del rito direttissimo si svolge in aula; se il P.m. ravvisa specifiche ragioni sanitarie

che dovessero rendere impossibile la traduzione in aula dell'arrestato, provvede con, la richiesta di convalida, a richiedere la trattazione a distanza; qualora la trattazione a distanza non sia possibile, la convalida avviene in assenza dell'arrestato ai sensi degli artt. 391 co. 3, 449 e 558 c.p.p. (Cass. pen, sez. VI., n. 53850/2014).

3. Disposizioni comuni.

3.1. Con riferimento alle udienze da celebrarsi in aula.

- 17) Le udienze da celebrarsi in aula si svolgono a porte chiuse *ex art.* 473 c.p.p., con l'uso di mascherine e nel rispetto delle distanze minime tra persone. Gli avvocati si impegnano:
- a) a ricorrere il più possibile allo strumento della sostituzione processuale *ex art.* 102 c.p.p., senza la presenza di collaboratori di studio e, se possibile, senza assistiti,
 - b) a stazionare, per quanto possibile, nel cortile antistante l'ingresso del Tribunale, evitando in ogni caso assembramenti fuori e dentro il Palazzo. Quanto alle udienze di cui al punto 12.b), i processi sono scaglionati mediante la previsione di fasce orarie di chiamata del processo.

3.2. Con riferimento alle udienze da celebrarsi a distanza.

- 18) Nelle udienze da celebrarsi a distanza:
- a) il Giudice si connette dall'aula,
 - b) il Pubblico Ministero si connette dal proprio ufficio o dall'aula stessa (munito di *device* con collegamento *internet*),
 - c) il Difensore dell'imputato si connette dallo studio professionale,
 - d) l'imputato si connette dai luoghi indicati nel punto 19),
 - e) la persona offesa si connette dallo studio professionale del proprio Difensore ovvero altrove mediante un proprio *device*;
 - f) il Cancelliere è presente in aula.
- 19) L'imputato – libero o sottoposto a misura cautelare diversa dalla custodia cautelare in carcere previa, in tale ultimo caso, specifica autorizzazione richiesta al Giudice – partecipa all'udienza a distanza dallo studio del proprio Difensore. L'imputato detenuto, a qualunque titolo, in carcere o internato in R.E.M.S. parteciperà all'udienza dalla Casa Circondariale o dalla R.E.M.S.
- 20) La Cancelleria del Giudice, cinque giorni prima dell'udienza, provvede a comunicare alle parti il decreto con cui il Giudice dispone che le udienze indicate ai punti 5 e 13 siano svolte a distanza, mediante l'applicativo Teams o altro sistema equipollente.
- a) Tale decreto contiene:
 - (a.i.1) l'indicazione che nel corpo testo della PEC alla quale esso è allegato è contenuto il *link* attraverso il quale si può accedere all'udienza in video,
 - (a.i.2) l'invito alle parti a comunicare, entro due giorni dall'udienza, alla Cancelleria (tramite PEC) e al Giudice (tramite *e-mail* ordinaria) un proprio indirizzo *e-mail* (NON PEC) valido e un numero di telefono per la reperibilità,
 - (a.i.3) nonché, nei casi in cui la trattazione tramite Teams è subordinata al consenso delle parti, il proprio eventuale diniego a procedere con tale modalità.
 - b) Il diniego deve essere comunicato anche alle altre parti processuali.
 - c) All'orario fissato dal Giudice nel suddetto decreto, le parti si connettono tramite il *link* ricevuto.
- 21) Nelle udienze a distanza le produzioni documentali delle parti sono effettuate:
- a) mediante invio di copia digitalizzata tramite la funzione "chat" di Teams, se disponibile,

- b) ovvero all'indirizzo *e-mail* del Giudice e delle altre parti e, in ogni caso, anche all'esito dell'udienza, all'indirizzo PEC della Cancelleria, la quale appena possibile provvede a stamparne copia cartacea ed inserirla nel fascicolo processuale.
- 22) La costituzione della parte civile può avvenire con le modalità di cui al punto 21). La marca da bollo può essere pagata attraverso il Portale PST Giustizia ovvero prodotta al più presto in Cancelleria. Nel caso di pagamento telematico, la ricevuta di pagamento è allegata alla PEC di trasmissione alla Cancelleria dell'atto di costituzione.
- 23) Il deposito della istanza di liquidazione da parte del Difensore può avvenire con le modalità di cui al punto 21), al fine di consentire al Giudice di procedere alla liquidazione contestualmente alla lettura del dispositivo.
- 24) In caso di impossibilità di connessione del Giudice o di una delle parti, il Giudice rinvia d'ufficio il procedimento, senza bisogno di nominare un Difensore in sostituzione.

3.3. Ulteriori disposizioni comuni.

- 25) In ogni caso, sul sito del Tribunale, prima della celebrazione dell'udienza, sono pubblicati:
- a) l'elenco dei procedimenti da rinviare (con specificata la data di rinvio);
 - b) l'elenco dei procedimenti da trattare, con l'indicazione dell'orario e delle modalità di trattazione.
- 26) Le parti possono depositare gli atti via PEC (memorie, istanze, liste testi, opposizioni a decreto penale di condanna, ecc.).
- 27) I Difensori che devono esaminare il fascicolo o chiedere copia degli atti dei procedimenti rientranti tra quelli in trattazione, prendono un appuntamento via *e-mail* con le Cancellerie del Tribunale o con le Segreterie della Procura della Repubblica. Le *e-mail* e, ove possibile, le PEC di riferimento saranno comunicate al Consiglio dell'Ordine, alla Camera Penale e pubblicate sul sito del Tribunale e della Procura.
- 28) Le disposizioni di cui ai punti che precedono possono essere derogate dal Giudice, d'ufficio o su istanza di parte, per motivate ragioni organizzative.

Busto Arsizio, li 04.05.2020

Il Presidente del Tribunale

Il Procuratore della Repubblica

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati